



COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO  
PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 97,  
COMMA 3 DEL D.LGS. 50 DEL 2016

**OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica PERIODO OTTOBRE 2023- DICEMBRE 2023, GENNAIO – MAGGIO 2024, OTTOBRE- DICEMBRE 2024, GENNAIO – MAGGIO 2025, OTTOBRE DICEMBRE 2025, con possibilità di proroga per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 2016, tramite procedura di richiesta di offerta evoluta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CIG : 993605759F.**

L'anno duemilaventitre il giorno 12 del mese di ottobre, nella sede comunale, Piazza Ferraioli, 15, Sant'Egidio del Monte Albino,

Visti i verbali della Commissione Giudicatrice delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica ed economica, in particolare, il Verbale n. 3 da cui risulta che entrambi i punteggi, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, assegnati alla società cooperativa Ristorante Lo Scoiattolo a.r.l. superano i quattro quinti dei rispettivi punteggi massimi assegnabili, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; Atteso che il Disciplinare di Gara all'art. 22 disciplina: *“La Commissione all'uopo nominata procederà, in seduta segreta ad attribuire i punteggi all'offerta tecnica, in seduta pubblica ad attribuire i punteggi per la parte economica. Procederà, infine, a verificare la presenza di offerte anomale applicando l'articolo 97 del D.lgs. n. 50 del 2016, e nel caso a trasmettere le risultanze al RUP che attiverà il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.”*

Ciò premesso,

Vista la nota prot. n. 15833 del 05.10.2023 con la quale si avviava il sub- procedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa alla società Cooperativa Ristorante Lo Scoiattolo A.r.l.; Considerato che con nota assunta all'interno della Piattaforma MEPA ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) in data 05.10.2023 alle ore 15:18 la società Cooperativa Ristorante Lo Scoiattolo A.r.l faceva pervenire giustificazioni rispetto all'anomalia dell'offerta;

Tenuto conto che sul piano procedimentale non è precluso un supplemento documentale né una richiesta di integrazione o specificazione delle giustificazioni inizialmente prodotte dall'impresa, (Consiglio di Stato, Sez. V, 16/01/2020, n. 389, Sez. V 28/05/2019, n. 3502);

Pertanto, non comporta violazione delle regole del contraddittorio la circostanza che la stazione appaltante richieda più volte chiarimenti ad un concorrente, in modo da consentire a quest'ultimo di fornire giustificazioni;

Atteso che le giustificazioni così come formulate necessitavano di integrazioni con specificazione di ulteriori dettagli in merito alla congruità dell'offerta, si richiedeva con nota prot. n. 16040 del

09.10.2023 dettaglio in merito alle giustificazioni presentate, in particolare, con riguardo quanto al costo del lavoro, tenendo conto delle figure professionali impegnate nel servizio, così come indicato all'interno dell'offerta tecnica, pari a n. 200 ore settimanali, facendo riferimento alle Tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo - Provincia di Salerno - parametri aggiornati a DICEMBRE 2021, si rinviene una differenza di euro 0,50 tra il costo di euro 2,80 indicato all'interno delle giustificazioni ed il risultato a cui si perviene applicando i costi così come nelle tabelle ministeriali;

Considerato che con nota assunta all'interno della Piattaforma MEPA ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) in data 11.10.2023, ed acquisita al protocollo comunale n. 16235 del 12.10.2023 ha fatto pervenire giustificazioni sull'offerta anomala, spiegando e chiarendo:

- per il calcolo del costo del personale, in sede di redazione e giustificazione dell'offerta, la ns. Società ha utilizzato, quale parametro retributivo per il calcolo del costo del personale, quello sancito dal C.C.N.L. per i dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo – Aggiornato a dicembre 2021 per la Provincia di Salerno;
- la parte significativa dell'appalto de quo è esclusivamente concentrata nei mesi di scuola, ossia 160 giorni annuali.
- Mensilità, in quanto calcolate su 8 mesi e non 12 mesi, come previsto dalle tabelle ministeriali. Vale la pena ricordare che, in aggiunta, le singole mensilità vengono calcolate in fruizione degli effettivi giorni/ore lavorati/e, non considerando i teorici 22/23 giorni mensili, previsti dalle tabelle ministeriali;
- per quanto attiene la discordanza, tra il costo della manodopera stimato delle tabelle ministeriali, e quello indicato dalla scrivente, in sede di giustificazione, va evidenziato che le tabelle, di cui al precedente punto, considerano il personale sempre inquadrato full time e per 12 mesi l'anno. In realtà, tutto il personale, il cui costo è stato stimato dalle tabelle ministeriali, sarà inquadrato part-time e i costi reali sono quelli degli effettivi giorni di lavoro anni, legati al calendario scolastico, da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, e, causa festività pasquali, ferie estive, festività natalizie, etc .. , realmente impiegato per un massimo di 160 giorni lavorativi, per ogni anno solare. Ciò comporta, rispetto all'inquadramento full-time, per 12 mesi l'anno, un risparmio di costi, in relazione a:
- Ratei di tredicesima, rapportati agli 8 mesi effettivi di lavoro e non ai 12, sempre previsti dalle tabelle ministeriali;
- Ratei di quattordicesima, rapportati agli 8 mesi effettivi di lavoro e non ai 12, sempre previsti dalle tabelle ministeriali;
- R.O.L., Riduzioni Orario di Lavoro, anch'essi rapportati agli 8 mesi effettivi di lavoro e non ai 12, sempre previsti dalle tabelle ministeriali;
- Giorni/Ore di festività, ovviamente ancorate alla reale finestra temporale di 8 mesi e non a tutto l'anno;
- In definitiva, è ben evidente che, per ogni anno solare, sono giustamente da considerarsi 160 giorni di lavoro part time e non 261 giorni full time, come previsto dalle tabelle ministeriali.
- Nell'indicazione dei costi ha "previsto" un costo della manodopera per singolo pasto pari ad €2,80 derivante da, un costo presunto settimanale pari ad €4.130,30 (foglio di calcolo di seguito) che in via presuntiva secondo tutte le considerazioni ampiamente esplicate precedentemente è stato ridotto del 10% e suddiviso per i 1.330 pasti previsti settimanalmente come da capitolato d'appalto e successivi chiarimenti.

	Mansione	Livello	Ore settimanali	COSTO ORARIO TABELLE	Costo presunto settimanale
OPERATIVO	Cuoco	4	25	20,74 €	518,50 €
OPERATIVO	Cuoco	4	25	20,74 €	518,50 €

OPERATIVO	Cuoco	4	25	20,74 €	518,50 €
OPERATIVO	Addetto al servizio mensa	6S	15	18,72 €	280,80 €
OPERATIVO	Addetto al servizio mensa	6S	15	18,72 €	280,80 €
OPERATIVO	Addetto al servizio mensa	6S	15	18,72 €	280,80 €
OPERATIVO	Addetto alla pulizia e sanificazione	6S	15	18,72 €	280,80 €
OPERATIVO	Addetto alla pulizia e sanificazione	6S	15	18,72 €	280,80 €
OPERATIVO	Addetto alla pulizia e sanificazione	6S	15	18,72 €	280,80 €
OPERATIVO	Direttore del servizio	QA	15	30,50 €	457,50 €
QUALITA'	Tecnico manutentore	5	3	19,50 €	58,50 €
QUALITA'	Responsabile Qualità e Sicurezza Alimentare	3	2	22,00 €	44,00 €
QUALITA'	Dietista Nutrizionista	3	3	22,00 €	66,00 €
QUALITA'	Responsabile Salute e Sicurezza sul Lavoro	3	2	22,00 €	44,00 €
QUALITA'	Responsabile amministrativo	3	8	22,00 €	176,00 €
QUALITA'	Responsabile Risorse Umane	3	2	22,00 €	44,00 €
					4.130,30 €

Ciò premesso, tenuto conto che:

- La valutazione dell'offerta ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere discrezionale, non ha carattere sanzionatorio.
- la valutazione sull'anomalia non ha carattere sanzionatorio né ha per oggetto una capillare "caccia all'incongruenza" né la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione del contratto. (Consiglio di Stato, Sez. III, 25/06/2020 n. 4090) ;
- Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;
- La formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica dell'anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rinvenienti dall'esecuzione futura di un contratto, essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile (T.A.R. Lombardia, Milano; sez. IV 01/04/2020 n. 581);
- Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge;

Il sottoscritto RUP ha proceduto all'analisi della documentazione presentata e dopo attento lavoro di analisi dell'offerta tecnico- economica ritiene che le giustificazioni prodotte siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata dalla società Cooperativa Ristorante Lo Scoiattolo A.r.l..

Conseguentemente dispone la formulazione della proposta di aggiudicazione come risultante dai Verbali di gara della Commissione giudicatrice.

Avendo valutato esaustive, coerenti e soddisfacenti le giustificazioni dell'anomalia prodotte in contraddittorio dalla potenziale aggiudicataria si ritiene di non dover addurre ulteriori motivazioni al suddetto favorevole giudizio, rimandando per ogni approfondimento del merito alle stesse giustificazioni, così come accettate e puntualmente riportate.

Ciò in coerenza con la giurisprudenza che ha precisato: «Il giudizio favorevole di “non anomalia” dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente, poiché solo in caso di giudizio negativo sussiste, infatti l’obbligo di una motivazione puntuale».

Del che è verbale e viene sottoscritto come segue.



IL RUP  
Dott. Costantino Sessa

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Costantino Sessa".